

Comune di Pozzolo Formigaro

Provincia di Alessandria



**Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale - I.U.C.**

Componente TARI

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 18 del 24.6.2014

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2 - Istituzione della tassa	Pag. 4
Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti	Pag. 4
Art. 4 - Rifiuti assimilati agli urbani	Pag. 5
Art. 5 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	Pag. 5

TITOLO II- PRESUPPOSTO - SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 - Presupposto	Pag. 6
Art. 7 - Soggetto attivo	Pag. 6
Art. 8 - Soggetti passivi	Pag. 6
Art. 9 - Utenze domestiche e non domestiche	Pag. 7
Art. 10 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo	Pag. 7
Art. 11 - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	Pag. 8
Art. 12 - Esenzioni	Pag. 10
Art. 13 - Base imponibile – superficie degli immobili	Pag. 11

TITOLO III – TARIFFE

Art. 14 - Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti	Pag. 12
Art. 15 - Piano finanziario	Pag. 12
Art. 16 - Tariffa del tributo	Pag. 13
Art. 17 - Articolazione della tariffa	Pag. 13
Art. 18 - Obbligazione tributaria	Pag. 14
Art. 19 - Tariffe per utenze domestiche	Pag. 14
Art. 20 - Determinazione numero occupanti le utenze domestiche	Pag. 14
Art. 21 - Tariffe per utenze non domestiche	Pag. 16
Art. 22 - Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 16
Art. 23 - Istituzioni Scolastiche Statali	Pag. 16
Art. 24 - Tributo giornaliero	Pag. 17
Art. 25 - Tributo Provinciale	Pag. 17

TITOLO IV- RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	Pag. 17
---	---------

Art. 27 - Mancato o irregolare svolgimento del servizio	Pag. 18
Art. 28 - Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche	Pag. 18
Art. 29 - Riduzione per attività di compostaggio domestico	Pag. 19
Art. 30 - Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche	Pag. 20
Art. 31 - Riduzione tariffarie per avvio a riciclo dei rifiuti	Pag. 20
Art. 32 - Cumulo di riduzioni	Pag. 21

TITOLO V- DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 33 - Obbligo di dichiarazione	Pag. 21
Art. 34 - Dichiarazione iniziale e di variazione	Pag. 22
Art. 35 - Dichiarazione di cessazione	Pag. 23
Art. 36 - Modalità di presentazione delle dichiarazioni	Pag. 23
Art. 37 - Riscossione	Pag. 24
Art. 38 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni	Pag. 25
Art. 39 - Interessi	Pag. 25
Art. 40 - Rimborsi	Pag. 25
Art. 41 - Somme di modesto ammontare	Pag. 25
Art. 42 - Funzionario Responsabile	Pag. 26
Art. 43 - Poteri del Comune	Pag. 26
Art. 44 - Accertamento	Pag. 26
Art. 45 - Sanzioni	Pag. 27
Art. 46 - Riscossione coattiva	Pag. 28
Art. 47 - Contenzioso	Pag. 28
Art. 48 - Trattamento dati personali	Pag. 29

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - Entrata in vigore e abrogazioni	Pag. 29
Art. 50 - Clausola di adeguamento	Pag. 29
Art. 51 - Norma di rinvio	Pag. 30
Art. 52 - Disposizioni transitorie	Pag. 30

All. A - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani – criteri qualitativi	
All. B - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani – criteri quantitativi	
All. C - Categorie utenze non domestiche	

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., disciplina l'applicazione, nel Comune di Pozzolo Formigaro, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente una delle due componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), prevista dall'art. 1, commi da n. 639 a n. 704 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Art. 2

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nel Comune di Pozzolo Formigaro, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i..
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 4 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, come previsto dalla D.G.R. n. 47-14763 del 14 Febbraio 2005 sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi elencati nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie a condizione che gli stessi rispettino i criteri quantitativi di cui all'allegato B.

Art. 5 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.

TITOLO II- PRESUPPOSTO - SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 PRESUPPOSTO

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, meglio identificati al successivo art. 10, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento.
2. Il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 8 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 10, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le parti comuni condominiali, individuate dall'articolo 1117 del c.c., occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
4. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo per i non residenti (es. titolare del contratto di locazione, comodato, ecc...).
5. Per le utenze non domestiche, in mancanza del dichiarante, si considera obbligato il soggetto legalmente responsabile.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e/o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, così come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 9

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. Al fine dell'applicazione della TARI si intendono per:
 - a) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 10

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Al fine dell'applicazione del tributo si intendono per:
 - a) locali, le strutture comunque denominate, stabilmente infisse al suolo o nel suolo o semplicemente posate sullo stesso, chiuse o chiudibili su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, compresi quelli accessori o pertinenziali, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
Ai fini dell'assoggettabilità dei locali la presenza di arredo, mobili e/o suppellettili all'interno degli stessi oppure l'attivazione anche di uno soltanto dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, riscaldamento, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti con la conseguenziale imponibilità tributaria;
per le utenze non domestiche si considerano assoggettabili al tributo i locali dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, riscaldamento gas, telefono, collegamento internet ecc..) o dotati di impianti, macchinari, attrezzature o strumenti utilizzati o potenzialmente utilizzabili ai fini dell'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione di attitudine alla

produzione di rifiuti è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività all'interno dell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Sono pertanto esclusi dall'assoggettabilità al tributo soltanto i locali, così come identificati alla lettera a) del presente articolo, che presentano oggettive condizioni di non utilizzabilità e non quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità.

- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.

Ai fini dell'imponibilità tributaria si considerano imponibili tutte le aree scoperte operative, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati riferibili alle utenze non domestiche con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali e di quelle adibite a verde. In particolare sono assoggettate al tributo le aree scoperte operative destinate allo svolgimento di un'attività economica (es. depositi esterni, distributori di carburante, ecc.);

2. La superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte con esclusione di quella parte con altezza inferiore a 1,50 metri.

Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si arrotondano per difetto al metro quadrato inferiore, quelle superiori si arrotondano per eccesso al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 cm.

Art. 11

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per natura, per l'uso cui sono destinati o per obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione e non, purchè prive di arredamento, mobili e suppellettili e sprovviste di utenze attive di pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, riscaldamento, gas ed eventualmente telefonica o informatica;
- b) le superfici pertinenziali poste a destinazione di servizio delle unità immobiliari di cui alla precedente lettera a), purchè, a loro volta, prive di immobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- c) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili da ascensori o montacarichi, adibiti a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso di altezza inferiore a 1,50 metri;
- d) superfici coperte di altezza inferiore a 1,50 metri, legnaie;
- e) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili (es. immobili collabenti), purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di inizio lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori o alla data di inizio occupazione dell'immobile, se antecedente alla certificazione di fine lavori;

- f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, aree a verde, giardini, corti, parchi, lastrici solari;
- g) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, portineria, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. Sono, invece, soggette a tassazione le parti comuni occupate in via esclusiva;
- h) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile la presenza umana;
- i) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- j) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- k) aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- m) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

2. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio – produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione dei locali e delle aree scoperte o di porzioni degli stessi si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nella determinazione delle superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto inoltre di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono, in particolare, soggette a tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli o provenienti dalla coltivazione in serra;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per le categorie di attività produttive in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economica:

categoria di attività	% di abbattimento della tariffa
Falegnamerie	40%: 20% componente fissa e 20% componente variabile
Verniciatura	40%: 20% componente fissa e 20% componente variabile
Lattonerie e fonderie	40%: 20% componente fissa e 20% componente variabile

Per fruire dell'esclusione o della riduzione percentuale gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice C.E.R., fornendo idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
- b) Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione gli interessati dovranno comunicare i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice C.E.R., allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione o la riduzione percentuale di cui al presente articolo non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.

Le circostanze di cui ai punti 1., 2., 3. del presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, il tributo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi legali ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 12 ESENZIONI

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

- b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - c) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento delle attività previste dall'art. 2135 c.c.
2. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazione di spesa la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.

Art. 13

BASE IMPONIBILE - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categoria A, B, C), iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e della aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARI, di cui all'art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011 o della Tarsu, di cui al Capo III del D. Lgs. n. 507/1993; il Comune può tuttavia richiedere eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
3. Successivamente all'attivazione delle procedure di cui al comma 1, volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categoria A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie imponibile sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138.
Il Comune renderà note ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212.
Ai sensi del comma 648 della Legge n. 147/2013, per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, indipendentemente dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
La superficie calpestabile di tutte le unità immobiliari di cui al precedenti commi è determinata:
- a) considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta;
 - b) per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie

assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

TITOLO III- TARIFFE

Art. 14

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il tributo TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Nella determinazione della copertura dei costi del servizio si applica quanto previsto dall'art. 23 c. 2 del presente regolamento.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 15

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, redatto dal soggetto gestore del servizio che lo trasmette al Comune per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Il piano finanziario, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 16 TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013 resta ferma la possibilità di adottare criteri di commisurazione della tariffa basati su metodi alternativi al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, che garantiscano il rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo.
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica ed è stabilita sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità.
6. La deliberazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento purché sia approvata entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione di ciascun anno e altresì pubblicata sui siti del Ministero dell'Economia e Finanze e istituzionale dell'Ente entro i termini previsti dalle specifiche disposizioni di legge.
7. Se la delibera non è adottata entro il termine di cui al comma 6, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente così come previsto dall'art. 1, comma 169 della L. 296/2006.

Art. 17 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato C) del presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti fra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd' di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658 della Legge n. 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999.

Art. 18

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo TARI è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessato l'utilizzo, purché debitamente dichiarato.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo o è stata omessa si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della suddetta dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'ufficio tributi della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo, o nel caso in cui il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di dichiarazione dello stesso o in sede di recupero d'ufficio.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 34, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 19

TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 20

DETERMINAZIONE NUMERO OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli occupanti l'immobile.
2. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel numero dei componenti devono comunque essere dichiarati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa e non facenti parte del nucleo familiare anagrafico (es. colf, badanti, ecc.), risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 34, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. soggetto collocato in casa di cura o riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di volontariato, studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetto che trascorre un periodo non inferiore all'anno presso comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari.

Nelle predette casistiche la persona assente non viene computata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e che tale circostanza sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando luogo di dimora abituale all'estero o indirizzo della struttura nel quale il soggetto dichiara di essere domiciliato.

4. In caso di unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari per i quali è stata presentata un'unica denuncia di occupazione, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile, i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in residenze assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa dichiarazione corredata di specifica documentazione, si applica la riduzione prevista dall'art. 28, comma 1 lett. c) del presente regolamento.
6. Per le utenze domestiche occupate stabilmente da persone non residenti nel Comune il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato dal contribuente nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 34.
7. Per le utenze domestiche tenute a disposizione nelle casistiche sottoindicate
 - a) immobili di cittadini residenti iscritti all'AIRE;
 - b) immobili posseduti o occupati da soggetti non residenti per i quali non sia possibile determinare il numero degli occupanti;
 - c) immobili a disposizione da parte di soggetti residenti;
 - d) immobili a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, purché non occupati stabilmente (occupazione inferiore a 183 giorni l'anno);
 - e) cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito posseduti o occupati da persone fisiche, prive nel Comune di utenze abitative o posseduti da persone giuridiche e non inerenti l'attività svoltasi assume come numero di occupanti quello pari a n. 2 unità e si applica la riduzione prevista dall'art. 28, comma 1 lett. a) e b).
In alternativa, con modalità specificate in apposita deliberazione annuale delle tariffe, è possibile utilizzare la deroga prevista dall'art. 1 comma 652 Legge n. 147/2013 e prevedere l'individuazione di una specifica categoria alla quale attribuire una diversa modalità di calcolo della tariffa prescindendo dai coefficienti sia di tariffa fissa che di tariffa variabile.
8. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, l'obbligo della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo del tributo, il quale è tenuto a comunicare le variazioni intercorse nel corso dell'anno solare, relative alle occupazioni degli immobili di proprietà, mediante presentazione di denuncia di variazione da presentare entro il termine stabilito all'art. 34 del presente regolamento.
9. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti dall'art. 34, il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio di ogni anno o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire dalla data di variazione anagrafica.

Art. 21
TARIFFE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni di cui al punto 4.3. Allegato I, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4., Allegato I, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 22
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato C del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, di regola si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.IIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Per le tipologie di utenza non domestica non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kc e Kd sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione di rifiuti rispetto a tipologie di utenze simili sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice Civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 23
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. Pertanto il Ministero della Pubblica Istruzione

(MIUR) provvede a corrispondere direttamente al Comune la somma concordata in sede di accordo raggiunto in conferenza Stato-Città ed autonomie locali. L'importo spettante è definito in maniera forfettaria in quanto non è basato sulla superficie convenzionale dei locali utilizzati dagli istituti scolastici ma si determina sulla base della popolazione scolastica dell'anno scolastico chiuso nel precedente mese di agosto.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 655 della Legge n. 147/2013, la somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 24

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola fino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 25

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666 della Legge n. 147/2013, ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

TITOLO IV- RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 26

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per le utenze domestiche e non domestiche non servite dalla raccolta con il sistema "porta a porta", il tributo da applicare è ridotto in misura del:
 - a. 20 % della tariffa nella quota fissa e 40% nella quota variabile della stessa, per i locali e le aree situate fino ad una distanza di 300 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;

b. 20% della tariffa nella quota fissa e 50% nella quota variabile della stessa, per i locali e le aree situate oltre ad una distanza di 300 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

La distanza sopraindicata deve essere determinata in base al più breve percorso stradale necessario a raggiungere il più vicino punto di conferimento.

2. Le riduzioni previste dal presente articolo vengono meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta "porta a porta" corrispondente alla data di consegna del/dei contenitore/i per l'avvio della raccolta domiciliare.

Art. 27

MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento.
- ~~2. L'anomalia nell'effettuazione del servizio deve essere fatta rilevare dal contribuente mediante formale e motivata diffida scritta al Comune, che provvede ad inoltrarla al gestore del servizio comunale per le necessarie verifiche.~~
3. La riduzione di cui al comma 1, è applicabile qualora il gestore del servizio comunichi al Comune la sussistenza dell'anomalia del servizio rilevata dal contribuente e dichiari di non potervi porre rimedio in breve termine, a decorrere dalla data nella quale è pervenuta al Comune la diffida e fino a quando il gestore del servizio non comunichi al Comune di aver posto rimedio all'anomalia rilevata.
4. L'interruzione temporanea del servizio comunale di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione dal tributo. Tuttavia, qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, per il periodo di interruzione il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile), a seguito di presentazione di apposita dichiarazione contenente l'indicazione del provvedimento adottato dall'autorità sanitaria.

Art. 28

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge n. 147/2013, la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione 30% della componente variabile della tariffa, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza all'estero;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di soggetti non residenti nel Comune o di soggetti che occupano stabilmente altro immobile presente sul territorio comunale: riduzione 30% della componente variabile della tariffa;
 - c) abitazioni di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in residenze assistenziali o istituti sanitari e non locate e comunque non utilizzate, previa dichiarazione corredata di specifica documentazione: riduzione pari al 100% della componente variabile della tariffa.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente, concesse a domanda dell'interessato si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro i termini di pagamento dell'ultima rata.

Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia. Tali riduzioni cessano di operare dalla data in cui vengono meno i requisiti per la fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013, il Comune, nella facoltà di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla lett. a) alla lett. e) del comma 659 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che il tributo sia ridotto per la seguente fattispecie:
 - a favore dei nuclei familiari che abbiano un numero di componenti risultante all'anagrafe superiore a quattro viene attribuita un'agevolazione consistente in una riduzione sulla quota variabile del 20%;

Con la deliberazione di approvazione annuale delle tariffe, previa valutazione della capacità di bilancio, il Comune può introdurre riduzioni ed esenzioni dal pagamento del tributo per le abitazioni occupate da nucleo familiare in relazione ad un determinato Indice Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

Le agevolazioni o esenzioni di cui al presente comma sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione.

Art. 29

RIDUZIONE PER ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 della Legge n. 147/2013, alle utenze domestiche che dispongono presso la propria abitazione, ubicata sul territorio comunale, di giardino, orto o parco e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici ed i rifiuti prodotti nell'area verde, tramite apposita compostiera fornita dal Comune o di proprietà, è applicata una riduzione pari al 10% della componente variabile della tariffa del tributo.

Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata entro il 20 gennaio del primo anno di adesione al programma di compostaggio e la riduzione verrà riconosciuta per un periodo complessivo di tre anni decorrenti dal 1° gennaio successivo all'anno di consegna della compostiera da parte del Comune, salvo espressa comunicazione di rinuncia da parte dell'interessato, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Decorso tale periodo, in caso di mancata richiesta di rinnovo, la riduzione decadrà automaticamente e per potersene nuovamente avvalere dovrà essere presentata, a tali fini, una nuova istanza scritta.

2. Nell'istanza dovrà essere dichiarato:
 - la descrizione dei contenitori per la pratica del compostaggio;
 - l'ubicazione del luogo di compostaggio e ubicazione del riutilizzo;
 - l'impegno ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate;
 - l'impegno a non conferire il compost nella raccolta differenziata e che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento;
 - di accettare eventuali verifiche presso l'utenza da parte degli incaricati del Comune al fine di accertare la regolare ed effettiva pratica di compostaggio;
3. Inoltre:
 - a) possono aderire all'iniziativa anche i condomini che possiedono un giardino;
 - b) per beneficiare della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta;

- c) in caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, la stessa cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione con recupero del tributo a carico di coloro che ne hanno indebitamente beneficiato ed applicazione della sanzione prevista dalla normativa vigente;
 - d) non possono avvalersi dell'agevolazione gli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
4. Il Comune può in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigente regolamento comunale.

Art. 30

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella componente variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, purché non superiore a 183 giorni l'anno. La predetta riduzione si applica se le suddette condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Tale riduzione si applica altresì a seguito di dichiarazione da parte del soggetto passivo del tributo, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, in caso di immobili nei quali non sia temporaneamente presente alcuna attività industriale, artigianale, commerciale o di servizi ma risultino dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete e/o provvisti di arredamento, suppellettili, impianti, macchinari, attrezzature o strumenti utilizzati o potenzialmente utilizzabili ai fini dell'esercizio dell'attività.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 31

RIDUZIONI TARIFFARIE PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 della Legge n. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. La determinazione della riduzione della quota variabile di cui al comma 1 viene effettuata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe TARI.
3. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
 - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
 - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
 - periodo di avvio a recupero.
4. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto

riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato domanda e la relativa documentazione.
6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili, determinato annualmente nella deliberazione di approvazione delle tariffe, non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso di superamento del suddetto limite esse saranno proporzionalmente ridotte.

Art. 32

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora per la stessa utenza si rendessero applicabili più riduzioni previste dal presente regolamento verrà applicata quella più favorevole al contribuente con divieto di cumulo delle riduzioni stesse.
-

TITOLO V- DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 33

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esenzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.

Per le utenze domestiche coloro che sono residenti nell'immobile non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto tale dato è desunto d'ufficio dalle risultanze anagrafiche. In caso di situazioni di fatto che non corrispondono alle risultanze anagrafiche tali circostanze dovranno essere espresse mediante presentazione di apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente della famiglia anagrafica, purché maggiorenne, nel caso di residenti, nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui ai punti a), b) e c) non provvedono a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di dichiarazione si estende agli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

3. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e/o le aree interessate, gli uffici comunali invitano il contribuente a presentare la dichiarazione entro il termine

previsto dall'art. 34 del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente anche in assenza di tale invito.

Art. 34

DICHIARAZIONE INIZIALE E DI VARIAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo provvedono a presentare al Comune la dichiarazione iniziale o di variazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dall'ufficio tributi messi a disposizione degli interessati, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o al verificarsi di un'eventuale variazione.
Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
Nel caso in cui la dichiarazione iniziale o di variazione venga presentata antecedentemente al termine ultimo del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio o variazione dell'occupazione, il contribuente può beneficiare di un aggiornamento in tempo reale della sua posizione tributaria consentendo allo stesso di ricevere un avviso di pagamento TARI riportante dati aggiornati sulla sua posizione, senza la necessità di successive rettifiche o integrazioni dell'avviso stesso.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione deve essere presentata entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
3. In caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere i seguenti elementi:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario della scheda di famiglia o di altro componente della stessa (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza con l'indicazione dei relativi nominativi;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza con l'indicazione dei relativi nominativi;
 - c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue eventuali pertinenze, specificando anche il numero civico dello stesso e se esistente il numero dell'interno unitamente ai dati catastali dei locali e delle aree tassate;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
 - f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante ove conosciuto;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.
5. La dichiarazione, originaria o di variazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo: denominazione o ragione sociale della Società, sede legale, codice fiscale, partita I.V.A., tipologia di attività svolta dalla stessa;
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.

6. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta e la mancata sottoscrizione e/o restituzione della denuncia all'Ufficio Tributi non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nell'indicazione della superficie tassabile che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
8. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 35

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve dichiarare la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree precedentemente dichiarate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso, l'occupazione o la detenzione sono cessati; in tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
2. La dichiarazione di cessazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
 - a) i dati identificativi dell'intestatario del tributo (nome e cognome della persona fisica, ragione sociale delle persone non fisiche), codice fiscale e partita IVA, residenza o sede legale e dati del rappresentante legale;
 - b) ubicazione e dati identificativi dei locali e delle aree oggetto della dichiarazione;
 - c) data in cui la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali o della aree si è verificata e tutti gli elementi atti a comprovare la cessazione medesima.
3. Qualora la dichiarazione sia presentata oltre il termine di cui al comma 1, la cessazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.
4. In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione è cessata comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato nel possesso, nell'occupazione o nella detenzione dei locali e delle aree e in ogni altro caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.
5. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto al comma 1.
6. Qualora la dichiarazione avvenisse in tempi utili all'elaborazione dell'ultima rata il contribuente potrebbe usufruire immediatamente del calcolo corretto ed eventualmente del rimborso dovuto.

Art. 36

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

1. La dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
2. In caso di presentazione della dichiarazione a mezzo posta elettronica ordinaria l'ufficio potrà procedere all'inserimento o alla modifica dei dati ma la denuncia dovrà essere sottoscritta dal contribuente entro trenta giorni presso l'ufficio per avere valenza definitiva; qualora non venga sottoscritta nei termini sarà ritenuta nulla.

3. All'atto della presentazione della denuncia di inizio, variazione o cessazione l'Ufficio Tributi provvede al rilascio di apposita ricevuta, mentre in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico (posta elettronica o PEC), purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Art. 37

RISCOSSIONE

1. Il versamento del tributo TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o postali.
2. Il Comune riscuote il tributo TARI mediante l'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, con allegati i modelli di versamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze.
L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.
3. L'Ente riscuote la TARI in tre rate le cui scadenze sono stabilite annualmente e contestualmente all'approvazione delle tariffe con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Le rate sono distribuite in modo differenziato con riferimento alla TASI e all'IMU.
5. Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il termine di scadenza della seconda rata.
6. L'ultima rata è calcolata a conguaglio e tiene conto delle dichiarazioni di variazione già pervenute all'ufficio tributi in modo da consentire, ove necessario, la comunicazione del rimborso dovuto.
7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24 deve essere operato per ogni codice tributo.
8. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore all'importo stabilito all'art. 41 comma 1 del presente regolamento. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
9. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, l'Ufficio Tributi procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
10. In caso di omesso o parziale versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Comune procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento ai sensi dell'art. 1, comma 695 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
11. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata a norma di legge.
Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo.

12. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 38

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. In caso di comprovate difficoltà economiche del soggetto passivo, comunicate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dallo stesso, eventualmente accompagnata da documentazione probatoria (es. modello ISEE), il Comune ha la facoltà di accordare al richiedente ulteriore rateizzazione degli importi dovuti previa richiesta dell'interessato indirizzata all'Ufficio Tributi comunale secondo quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate comunali tributarie e patrimoniali.
2. Qualora la richiesta venga accolta dall'ufficio competente verrà stilato piano di rientro riportante le scadenze dell'ulteriore rateizzazione per il versamento del dovuto, le quali dovranno essere rispettate dal soggetto passivo pena la decadenza del beneficio della suddetta rateizzazione e diritto del soggetto attivo di riscuotere il credito in unica soluzione.

Art. 39

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, rateazione e di rimborso sono applicati secondo le disposizioni di legge in materia e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 40

RIMBORSI

1. Nei casi di errore o duplicazione del tributo il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del versamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. L'Ufficio Tributi provvederà al rimborso entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente in materia, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non sono effettuati rimborsi per importi inferiori alla soglia fissata all'art. 41, comma 1, del presente regolamento.

Art. 41

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta, comprensive del tributo provinciale di cui all'art. 25, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare importi minimi.

Art. 42
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013 il Comune designa il Funzionario Responsabile del tributo TARI cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 43
POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il Funzionario Responsabile del tributo svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui ai precedenti art. 34 e 35 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - ~~a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;~~
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile;
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Art. 44
ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento, sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo, deve contenere i dati identificativi del contribuente, dei locali e delle aree oggetto dell'accertamento stesso, nonché dei periodi e degli imponibili o maggior imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, oltre alla specifica delle ragioni dell'atto e indicazione distinta delle somme dovute per tributo comunale, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.
Lo stesso deve contenere altresì l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora e l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di

versamento, una rateazione dell'importo dovuto mediante presentazione di specifica istanza all'Ufficio Tributi comunale e sottoscrizione di piano di rientro.

Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato (modello F24).
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 45 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 43, comma 1, lett. a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 46
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di tributo comunale, tributo provinciale, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni della notifica dell'avviso di accertamento di cui all'art. 44 del presente regolamento, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente nelle forme di legge.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 47
CONTENZIOSO

1. ~~Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.~~
2. E' introdotto in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, relativamente al tributo in oggetto, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile del tributo.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento può inviare, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, dell'immobile oggetto del tributo, della denuncia cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
4. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, e in ogni caso in cui non sia stato inviato l'invito a comparire, il Responsabile del Servizio disporrà la notificazione dell'atto di accertamento. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di accertamento, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione della tassa in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni.
5. L'accertamento definito con adesione non soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
7. Al momento del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 4 perde efficacia. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti commi può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i locali e le aree cui si riferisce ciascun atto che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai locali ed aree oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli locali od aree contenuti nello stesso atto o dichiarazione.
8. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio interessato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute,

anche in forma rateale. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un terzo del minimo edittale.

9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro sessanta giorni dalla redazione dell'atto con le modalità indicate nell'atto medesimo. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine di sessanta giorni dalla redazione dell'atto. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare della tassa concordata, il contribuente: a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione; b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
10. La definizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto dal contribuente ai sensi del comma 9 del presente articolo.
11. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 48

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014, in deroga all'art. 3, comma 1 della Legge n. 212/2000, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 704 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., è abrogato l'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e il regolamento che disciplinava il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES).

Art. 50

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono infatti intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 51
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da n. 639 a n. 704 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i. nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 52
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del Tributo Comunale sui rifiuti e servizi entro i termini decadenziali e prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto. Le suddette dichiarazioni sono opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI che saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

ALLEGATO A

Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani – criteri qualitativi

1. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.:

CODICE C.E.R.

02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.
03 03	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE
04 01	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 13	rifiuti plastici
07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	
08 03 18	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	
12 01 05	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E
INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia
stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto
dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito farmaci prodotti
dalle utenze agricole
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze
pericolose.

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non
stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16 06 batterie ed accumulatori

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili

20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 32	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	legno, non contenente sostanze pericolose.
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti»

ALLEGATO B

Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani – criteri quantitativi

Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 la cui produzione destinata a smaltimento non superi le quantità indicate alla colonna della seguente tabella "kg/mq/anno destinati a smaltimento":

Id Codice Norm.	Categorie	kg/mq anno destinati a smaltimento
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00
2	Cinematografi e teatri	2,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00
5	Stabilimenti balneari	3,00
6	Esposizioni, autosaloni	2,00
7	Alberghi con ristorante	7,00
8	Alberghi senza ristorante	4,00
9	Case di cura e riposo	8,00
10	Ospedali	9,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	10,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00
28	Ipermercati di generi misti	14,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	38,00
30	Discoteche, night club	7,00
31	Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali	20,00

ALLEGATO C

Con il presente regolamento il Comune di Pozzolo Formigaro istituisce per le utenze non domestiche le categorie previste ai sensi del DPR 158/99 per i comuni fino a 5000 abitanti; introduce, così come previsto da normativa, la categoria **“autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”** elencata per i comuni sopra i 5000 abitanti, in quanto attività presente sul territorio dell'ente.

Di seguito si riporta la tabella complessiva con le codifiche specifiche del Comune di Pozzolo Formigaro:

Categorie utenze non domestiche
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
101.1 Circoli ricreativi e associazioni senza scopo di lucro
101.2 Stazione Carabinieri
102 Campeggi, distributori carburanti
103 Stabilimenti balneari
104 Esposizioni, autosaloni
104.1 Aree scoperte funzionali all'attività svolta
105 Alberghi con ristorante
106 Alberghi senza ristorante
107 Case di cura e riposo
108 Uffici, agenzie, studi professionali
109 Banche ed istituti di credito
110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
110.1 Spazio vendita relativo ad attività artigianale o commerciale
110.2 Banchi di mercato beni durevoli
111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
112.1 Attività artigianali di parrucchiere, estetista, toelettatura animali
113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
114 Attività industriali con capannoni di produzione
114.1 Attività industriali con uffici
115 Attività artigianali di produzione beni specifici

- 115.1 Attività artigianali con uffici e spazio vendita
- 116 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
 - 116.1 Mensa aziendale
- 117 Bar, caffè, pasticceria
- 118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - 118.1 Pizzeria da asporto
 - 118.2 Banchi di mercato generi alimentari
- 119 Plurilicenze alimentari e/o miste
- ~~120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante~~
- 121 Discoteche, night club
- 122 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta